

Sentenza: n. 244 del 31 ottobre 2012

Materia: acque minerali e termali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, primo e terzo comma, 118, della Costituzione

Ricorrente: Regione Toscana.

Oggetto: Articoli 6, 7, comma 1, 16, 17, 22, 23, comma 1, 29 e 30 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali)

Esito: infondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate del Dlgs 176/2011 pongano in essere una palese lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni nelle materie concorrenti tutela della salute e alimentazione, nelle quali lo Stato può solo dettare principi fondamentali e non una disciplina di dettaglio, quale si configura la normativa citata, attuativa di una direttiva comunitaria.

La previsione statale (artt. 6, 7, comma 1, 22, 23, comma 1), secondo la quale l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale e l'immissione in commercio di un'acqua di sorgente debbano essere subordinate ad autorizzazione regionale, previo accertamento dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo impugnato, comporta l'introduzione di una puntuale ed arretrata disciplina del procedimento in materie già disciplinate, da legge regionale (l.r.38/2004) la quale, in conformità della normativa comunitaria e statale pregressa all'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, dispone per iniziare la suddetta attività la DIA (ora SCIA).in osservanza dei principi di semplificazione amministrativa e di liberalizzazione delle attività economiche.

La violazione delle prerogative regionali, sussisterebbe anche per la prescrizione (artt. 7, comma 1, lettera a) e 23, comma 1, lettera a), che richiede quale condizione/criterio per il rilascio dell'autorizzazione, l'accertamento che la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo e che siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla terza parte del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), qualora i richiamati limiti dovessero considerarsi inderogabili dalle Regioni e non come livello minimo di protezione a favore di misure più rigorose.

La puntuale disciplina (artt. 16, 17, 29 e 30) delle funzioni di vigilanza sull'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale e l'immissione in commercio di un'acqua di sorgente, sarebbero lesive delle stesse funzioni già attribuite alle Regioni, sempre attinenti alle materie della salute e dell'alimentazione, nonché in contrasto con la normativa comunitaria in tema.

La Corte dichiara l'infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale sollevate.

Il d.lgs 176/2011, come reca il suo titolo, è meramente attuativo della direttiva 2009/54/CE in tema di utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali, di cui riproduce pressoché del tutto i

contenuti e deve pertanto considerarsi *quale disciplina di principio della materia comunque non modificabile dalla fonte regionale*, pena la mancata o incompleta attuazione dell'atto comunitario.

Il legislatore comunitario ha ritenuto che per meglio perseguire *la finalità di assicurare la tutela della salute dei consumatori delle acque minerali*, occorresse, preliminarmente all'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale e l'immissione in commercio di un'acqua di sorgente, procedere all'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento di acqua minerale, conseguentemente imponendo al legislatore nazionale una "scelta obbligata" in favore della tutela della salute a discapito della semplificazione amministrativa. Peraltro, la Corte afferma che la finalità cardine perseguita dal legislatore comunitario, tutela della salute, è un interesse generale costituzionalmente protetto dall'articolo 32 della Costituzione e che la normativa nazionale in tema di liberalizzazioni delle attività economiche, articolo 34 *Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante* del D.L 201/2010, espressamente prevede:

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità...

4.°L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Parimenti infondato viene giudicato il rilievo di illegittimità, formulato cautelativamente, relativo al rinvio all'applicazione delle disposizioni della parte terza del Dlgs 152/2006 da osservarsi nell'esame delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in quanto tali condizioni attinenti al bene giuridico ambiente, devono essere considerate, per costante giurisprudenza costituzionale, quale limite minimo di protezione, limite che può essere elevato dalla Regione nell'esercizio della proprie rivendicate competenze in materia di tutela della salute e dell'alimentazione.

Anche le disposizioni impugnate relative alla vigilanza e al controllo, volte a garantire nel tempo le caratteristiche che hanno consentito il riconoscimento dell'acqua minerale, la Corte ritiene che non siano lesive delle attribuzioni regionali per il loro eccessivo dettaglio, in quanto esse si sostanziano nella reiterazione di principi già esplicitati dalla normativa comunitaria di settore (periodicità, estemporaneità, generalità dei controlli), da osservarsi da parte degli organi competenti all'esercizio delle funzioni sopraindicate.